



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI
E GESTIONE PREVIDENZIALE
U.O. ETICA, AVVIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, PROGRESSIONI
DEL PERSONALE DOCENTE, CONVENZIONI E FONDO
PREMIALITA'



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240/2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con D.R. n. 5758 dell'1/09/2023;
VISTO il D.R. n. 6021 del 20/06/2024 di modifica dell'art. 4 e dell'Allegato 1 del citato Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità;
VISTA la delibera n. 06/01 del 10/06/2025, rep. n. 225/202, del Senato Accademico;
VISTA la delibera n. 08/01 del 12/06/2025, rep n. 702/2025, del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la delibera n. 08/02 del 10/07/2025, rep n. 788/2025, del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il testo coordinato del **Regolamento per la disciplina del Fondo di ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, di seguito denominato "fondo", ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010 e tenuto conto dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 230 del 4 novembre 2005.

Art. 2

Costituzione del fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è costituito con le risorse, ove disponibili, di seguito indicate:

- risorse provenienti dalla mancata attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);
- risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);
- risorse derivanti dalla ripetizione di compensi ricevuti dai professori e dai ricercatori per incarichi esterni, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, svolti in mancanza della preventiva autorizzazione dell'Ateneo, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo;
- risorse derivanti da finanziamenti esterni, pubblici o privati, dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- risorse di cui all'art. 19, comma 2, del "*Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti*", emanato con D.R. n. 1718 del 4/04/2022;
- ogni altra risorsa che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare al fondo stesso ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005.



2. La consistenza del fondo è determinata annualmente sulla base delle risorse accertate nell'esercizio contabile precedente.

Art. 3 Requisiti

1. Possono essere destinatari del compenso aggiuntivo/incentivante i professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno che, nell'anno solare precedente o nell'anno accademico precedente l'espletamento dell'incarico specifico o la presentazione della domanda per l'attribuzione del compenso incentivante per l'attività didattica aggiuntiva, abbiano i seguenti requisiti:
 - a. non abbiano avuto irrogate sanzioni per violazione del codice etico o non abbiano avuto irrogata una sanzione disciplinare;
 - b. abbiano compilato la scheda di trasparenza degli insegnamenti affidati;
 - c. abbiano compilato il registro elettronico degli insegnamenti affidati e il prospetto riassuntivo dell'attività didattica effettivamente svolta;
 - d. abbiano inserito nell'Archivio istituzionale della Ricerca dell'Ateneo (IRIS) i dati relativi alla propria produzione scientifica.

Art. 4 Compensi aggiuntivi per incarichi specifici

1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori ed ai ricercatori, in regime di impegno a tempo pieno, in relazione a incarichi specifici, di durata almeno annuale, svolti nell'anno solare o nell'anno accademico precedente, che abbiano per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio e che non siano già remunerati con specifica indennità. I compensi aggiuntivi relativi agli incarichi di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro e con quelli relativi alla carica di prorettore.
2. I citati incarichi sono quelli riportati nell'Allegato 1.
3. I relativi compensi aggiuntivi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. In prima applicazione si applicano i criteri di cui all'allegato 1 del presente Regolamento. Ove le risorse economiche per l'erogazione del compenso dovessero risultare insufficienti rispetto alla disponibilità di bilancio prevista, si procederà a una rideterminazione proporzionale del compenso o a un'apposita variazione di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) e f) del presente regolamento.
4. I compensi aggiuntivi per incarichi specifici sono erogati direttamente dall'amministrazione senza necessità di richiesta da parte del professore e del ricercatore.

Art. 5 Compenso incentivante per l'attività didattica aggiuntiva nei Corsi di laurea tradizionali e nei Corsi di laurea telematici o per la registrazione di videolezioni nei CdS tradizionali per il Repository di Ateneo

1. Ai professori, ordinari o associati, e ai ricercatori a tempo determinato di tipo B o RTT di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, è riconosciuto un compenso incentivante per l'espletamento dell'attività didattica aggiuntiva rispetto ai compiti didattici obbligatori assegnati



durante l'Anno Accademico di riferimento, ai sensi del vigente Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori nei corsi di studio dell'Ateneo.

2. Ai professori, ordinari o associati, ai ricercatori universitari di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato di tipo B o RTT di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, è riconosciuto un compenso incentivante per l'espletamento dell'attività didattica aggiuntiva rispetto ai compiti didattici obbligatori/assegnati durante l'Anno Accademico di riferimento, per le attività svolte nei Corsi di Laurea telematici o per la registrazione di videolezioni per il Repository di Ateneo nel CdS tradizionali.

3. Al termine dell'A.A. di riferimento i professori ordinari o associati, che abbiano espletato non meno di n. 350 ore annue di didattica, di cui almeno n. 120 ore di didattica frontale assistita, come definita dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, potranno chiedere il compenso incentivante per le ore di didattica eccedenti le n. 140 ore riferibili alle attività di cui al comma 6, fino ad un massimo di n. 100.

4. Al termine dell'A.A. di riferimento i ricercatori universitari di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di tipo B o RTT di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, potranno chiedere il compenso incentivante per le ore didattiche eccedenti le 120 ore, fino a un massimo di n. 60.

5. Il compenso incentivante è definito dal Consiglio di Amministrazione e, in prima applicazione, è pari a 30 euro/ora lordi, fatto salvo quanto previsto al comma 6, lettera g.

6. Il compenso incentivante sarà erogato nel rispetto dei seguenti criteri:

a. per il calcolo delle ore di attività didattica aggiuntiva nei corsi tradizionali potranno essere considerati unicamente gli insegnamenti inseriti tra le attività di "base", "caratterizzanti" o "affini", purché con indicazione di S.S.D. ed esame di profitto con valutazione in trentesimi, dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico e non mutate da altri CdS;

b. non potranno essere considerati gli insegnamenti inseriti esclusivamente nei pacchetti "a scelta libera dello studente" consigliati dai Corsi di studio tradizionali;

c. le ore relative agli insegnamenti rientranti nei gruppi di opzionalità dei corsi tradizionali potranno essere considerate solo se risulteranno almeno 30 iscritti all'insegnamento per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico e almeno 10 iscritti all'insegnamento per le lauree magistrali;

d. con riferimento ai corsi tradizionali, saranno retribuite solo le ore di didattica frontale, certificate dal registro delle lezioni firmato dal docente titolare dell'insegnamento e vistato dal Coordinatore del Corso di Studi;

e. non saranno retribuite le ore eccedenti a quanto previsto dai piani di Studio caricati nell'applicativo Offweb;

f. i compensi sono condizionati ad un giudizio positivo relativamente al livello di soddisfazione globale dei corsi impartiti dai docenti richiedenti valutato nel seguente modo: si considera la valutazione dell'opinione degli studenti nell'anno accademico precedente la richiesta del compenso incentivante,



ottenuta dalla media dei punteggi relativi alle domande “SEI COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTO DI COME E' STATO SVOLTO QUESTO INSEGNAMENTO?”, “IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO?” e “IL DOCENTE E' REPERIBILE PER CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI?”. Tale valutazione media deve risultare almeno pari a 6 in tutti gli insegnamenti del docente. Tale criterio viene utilizzato anche se sono disponibili soltanto valutazioni relative a un corso.

g. l'importo di cui al comma 5 del presente articolo viene incrementato a 40 €:

- nel caso in cui un insegnamento di almeno 9 CFU (con esclusione di quelli opzionali) abbia ricevuto la valutazione, di cui alla precedente lettera f, di almeno 8,5;
- se almeno 9 CFU siano erogati dal docente per discipline con un numero di studenti regolari iscritti alla specifica annualità del CdS non inferiore a n. 150. Nel caso in cui il CdS preveda l'attivazione di più cattedre, il numero di iscritti da considerare sarà suddiviso per il numero di cattedre.

7. Nel caso in cui le risorse economiche disponibili nel fondo di premialità per l'erogazione del compenso spettante a tutti i professori nell'A.A. di riferimento, detratti i compensi di cui all'art. 4, dovessero risultare insufficienti rispetto alla disponibilità di bilancio prevista, si procederà ad una rideterminazione proporzionale del compenso o a un'apposita variazione di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e f) del presente regolamento.

8. Al termine dell'A.A. di riferimento, il docente interessato a ricevere il compenso incentivante dovrà, entro il 30 novembre, compilare e inviare un'apposita scheda disponibile on line o accedere alla piattaforma dedicata, sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000.

9. L'elenco dei destinatari del compenso incentivante per l'attività didattica aggiuntiva sarà pubblicato nel Portale di Ateneo.

Art. 6

Compensi aggiuntivi per l'acquisizione di finanziamenti

L'erogazione dei compensi aggiuntivi per l'acquisizione di finanziamenti per attività di ricerca istituzionale è disciplinata dal *“Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali e per la gestione delle risorse da essi derivanti”*, emanato con D.R. n. 1718 del 4/4/2022, artt. 19 e 20.

Art. 7

Compensi aggiuntivi per incarichi specifici nell'ambito di progetti PLS, POT e assimilabili ai professori e ricercatori a tempo pieno

1. Il fondo per la premialità è inoltre finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi



regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di insegnamenti nell'ambito di corsi di cui all'art.1, comma 1, lettera e) del Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce le tipologie di incarichi di cui al comma 1, attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie. I compensi ai docenti nell'ambito dei PLS e dei POT rientrano negli incarichi di cui al comma 1.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta dei Direttori di Dipartimento.

5. Gli incarichi relativi alla docenza di cui al comma 1 sono attribuiti dal Rettore, secondo quanto stabilito dal Titolo III art. 13 del Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i Professori e i Ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e le procedure per il conferimento di incarichi interni D.R. n. 3493/2018.

6. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione di cui al precedente comma 1 devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

7. In caso di incarichi di cui al precedente comma 1, i compensi sono erogati al termine dell'incarico, a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria. Ai professori e ai ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 8

Compensi aggiuntivi per incarichi specifici nell'ambito di progetti PLS, POT e assimilabili al personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Il fondo per la premialità è altresì finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi previsti da norme contrattuali e regolamentari.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, definisce le tipologie di incarichi di cui al comma 1, attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie. I compensi al personale tecnico amministrativo e bibliotecario nell'ambito dei PLS e dei POT rientrano negli incarichi di cui al comma 1.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti dal Direttore Generale, eventualmente anche su proposta di Direttori di Dipartimento, di Dirigenti o dei Responsabili di Centri di Costo.

5. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione di cui al precedente comma 1 devono specificare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.

6. In caso di incarichi di cui al precedente comma 1, i compensi sono erogati al termine dell'incarico, a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente l'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.



Art. 9

Norme finali. Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Allegato 1

Tipologia e importi dei compensi incentivanti annui di cui all'art. 4, comma 2

Tipologia	Indennità comprensiva degli oneri (euro)
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo	4.000
Componenti docenti, rappresentanti delle n. 5 Macro Aree CUN, del Presidio di Qualità di Ateneo	2.000
Componenti dello Steering Committee e dei Mission Board dell'Alleanza Forthem nonché del Work Package del progetto Forthem di cui è responsabile l'Ateneo	1.000
Coordinatore/trice del Consiglio Scientifico di Ateneo	1.000
Delegati/e alla didattica e alla ricerca dei Dipartimenti	1.500
Delegato/a del Rettore alle Relazioni Sindacali	4.000
Direttore/trice della Scuola di Dottorato	1.500
Presidente del Centro Linguistico di Ateneo (CLA)	2.500
Presidente del Centro Orientamento e Tutorato (COT)	2.500

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri